

2016/08.10/000003-01 DIRA61000 - 2019/69

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.

Oggetto: D. LGS. 152/2006 E S.M.I. E L.R. 40/1998 E S.M.I..

PROGETTO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE AMBIENTALE NUOVA CAVA IN LOCALITA'

PRATA, NEL COMUNE DI CARAGLIO.

PROPONENTE: TOMATIS GIACOMO S.R.L., VIA BERNEZZO N. 82, 12023 - CARAGLIO.

PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

quella attuale con destinazione finale agricola.

Premesso che,

- veniva presentata l'istanza in data 29.11.2016, con prot. n. 89715, del Sig. Aurelio Giuseppe Tomatis, in qualità di legale rappresentante della **TOMATIS Giacomo S.r.l.**, con sede legale in Caraglio, Via Bernezzo n. 82, intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto di coltivazione e sistemazione ambientale nuova cava in località Prata, nel Comune di Caraglio e la proposta di Variante urbanistica al PRG del Comune di Caraglio, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 23/2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave", depositata dal medesimo proponente, in data 26 aprile 2017.
- Il proponente aveva dato avviso dell'avvenuto deposito della documentazione su "Il Giornale del Piemonte e della Liguria" del 25.11.2016.
- Sul Bollettino Ufficiale n. 20 del 18.05.2017 era avvenuta la "Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento di pronuncia di compatibilità ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L. R. 40/98 e s.m.i. e contestuale deposito ed avvio della procedura di approvazione della Variante urbanistica ex art. 8, L.R. 23/2016, in merito al progetto in oggetto."
 Sotto l'aspetto progettuale, l'intervento in oggetto rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. "Cave o ampliamenti di cave esistenti (...), superiori a 30.000 mc (...)" ed è inerente al progetto di coltivazione di nuova cava di inerti. La profondità prevista in progetto è di 20 m da piano campagna, la superficie di intervento è di ca. 75000 mg. Il

progetto prevede il ritombamento completo a piano campagna a situazione pressoché uguale a

Nel vigente PRGC del comune di Caraglio (variante urbanistica parziale n. 8 adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 05/05/2016) una porzione dell'area è individuata a destinazione urbanistica "PN – Aree artigianali e industriali di nuovo impianto"; una porzione (ca. 7700 mq) è a destinazione agricola. L'area è parzialmente compresa nella fascia di tutela dei 150 m di distanza dal T. Grana ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (art. 142-1° co, sub c). Allo stesso modo risulta soggetta parzialmente (su una superficie di ca. 7700 mq a fronte di una superficie complessiva di intervento di ca. 75000 mq) a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142, lett. g, del d.lgs. 42/2004 e s.m.i , relativamente ai territori ricoperti da boschi.

Il progetto in esame, a seguito della procedura di Variante urbanistica è stato modificato come segue, come specificato nell'elaborato D2 "Sintesi in linguaggio non tecnico" datato gennaio 2019. In estrema sintesi, le modifiche introdotte riguardano i seguenti aspetti:

• un arretramento del fronte di cava in corrispondenza della zona di scavo che fiancheggia l'area a destinazione residenziale (lato sud). Attualmente il progetto prevede che il ciglio degli scavi sia posizionato a 40 m di distanza dal confine di proprietà con le aree residenziali; si prevede di iniziare gli scavi da ovest, con progressione degli stessi e dei contestuali riempimenti verso est. Sotto l'aspetto procedurale, in data 31 gennaio 2017 si è svolta la riunione della Conferenza di Servizi in esito alla quale è emersa la necessità di regolarizzazione atti, vista l'entrata in vigore, in data 05.12.2016, della L.R. 23/2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave"

Con nota prot. n. 13419 del 17.02.2017 è stato richiesto al proponente di depositare la *Proposta di variante urbanistica al vigente PRG del Comune di Caraglio*, comprensiva degli elaborati necessari ai fini dell'istruttoria in merito agli aspetti urbanistici.

In data 26 aprile 2017, il proponente ha depositato la proposta di Variante urbanistica, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 23/2016. Contestualmente alla consegna di quanto indicato, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito della documentazione su "Il Giornale del Piemonte e della Liguria" ed ha fornito l'attestazione di avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune di Caraglio, ai fini della consultazione pubblica.

Con nota prot. n. 36212 del 08.05.2017 l'ufficio VIA ha provveduto a pubblicare quanto depositato, convocando contestualmente la riunione della Conferenza di Servizi in data 5 luglio 2017 relativamente all'istruttoria del progetto in questione.

Nel corso della medesima, era stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali sotto l'aspetto minerario ed urbanistico al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 57026 del 18.07.2017.

Con nota prot. n. 77161 del 12.10.2017 la Provincia ha comunicato la sospensione della procedura VIA al fine di consentire all'Amministrazione Comunale lo svolgimento della procedura

di approvazione della variante urbanistica al PRGC di Caraglio ai sensi dell'art. 8 della L.R. 23/2016.

Il processo di elaborazione della variante urbanistica al vigente PRGC ai sensi della L.R. 23/2016 in materia di attività estrattive è soggetto alla verifica preventiva di assoggettamento alla Valutazione Ambientale Strategica di cui al D. Lgs. 152 /2006 ed alla L.R.40/1988.

Come disposto dal comma 11 dell'art.17 della L.R. 56/1977, dalle linee guida della Regione Piemonte di cui alla DGR 9.6.2008 n. 12-8931 e dal comma 2 dell'art. 10 del Regolamento Regionale "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016 n. 23 in materia di attività estrattive", l'autorità competente a svolgere la procedura di Valutazione Ambientale Strategica è il Comune, tramite il proprio Organo Tecnico.

La fase preventiva della Verifica di VAS si è conclusa con Determina n. 102/4 del 31.01.2018 del Comune di Caraglio di assoggettamento alla procedura di VAS.

Con nota prot. ric. n. 77925 del 24.10.2018 il Comune di Caraglio ha comunicato la conclusione della procedura di VAS con Determina n. 689/20 del 18.10.2018 di parere motivato positivo di compatibilità ambientale ex D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., subordinatamente al rispetto di osservazioni e indicazioni tecniche dettate dall'Organo Tecnico Comunale. (Allegato n. 1)

In data 11.12.2018 con prot. ric. n. 90313 è pervenuta, da parte del Comune di Caraglio, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29.11.2018 (Allegato n. 2), che esprime parere favorevole all'approvazione della variante n. 13 al vigente PRGC ai sensi della L.R. 23/2016 in materia di attività estrattive, finalizzata all'autorizzazione di esercizio della cava di inerti in oggetto, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- arretramento del fronte di cava e delimitazione urbanistica del sito come risulta dalla tavola pervenuta all'Amministrazione Comunale in data 05.11.2018;
- completo ritombamento del sito finalizzato all'esercizio dell'attività agricola e conseguente ripristino della destinazione urbanistica del sito con semplice procedura di cui all'art. 1, comma 12, lett. a) della LR. 56/77 e s.m.i.;
- rispetto di tutti gli adempimenti e prescrizioni che hanno consentito l'espressione positiva di compatibilità ambientale da parte dell'Organo Tecnico comunale, con conseguente adeguamento di tutti gli elaborati sia urbanistici che di progetto estrattivo in sede di procedimento di VIA;
- rispetto del termine decennale di validità dell'esercizio della cava comprensivo del recupero ambientale.

Con nota prot. n. 1637 del 10.01.2019 è stato comunicato al proponente, a seguito del rilascio da parte del Comune della succitata deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29.11.2018 di approvazione alla variante urbanistica, la necessità di recepire adeguamenti tecnici negli elaborati del progetto definitivo della cava in argomento, al fine di permette agli enti interessati alla procedura di VIA, una corretta e completa valutazione degli impatti ambientali dell'intervento sul contesto ambientale interferito. Con la medesima nota si richiedeva al proponente di predisporre una revisione della documentazione progettuale e dello Studio di Impatto Ambientale depositati in data 05.10.2017. I termini del procedimento di VIA continuavano ad essere sospesi.

In data 12.02.2019 la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta con nota del 10.01.2019.

Con l'avvenuto deposito delle integrazioni richieste, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso e con nota prot. n. 12639 del 21.02.2019 è stata convocata la Conferenza di Servizi conclusiva in data 19 marzo 2019.

Nei termini stabiliti dall'art. 14 della L.R. 40/98 e s.m.i., risultano pervenute osservazioni pubbliche da parte dell'Avv. Daniela NEGRO con le note prot. ric. n. 68184 del 18.09.2018 e n. 16136 dell'08.03.2019, relativamente alla proposta di Variante urbanistica al vigente P.R.G.C. ai sensi della L.R. 23/2016 in materia di attività estrattive circa il progetto in esame.

Le osservazioni espongono ragioni tali da addivenire alla conclusione che la proposta di Variante urbanistica per il progetto in esame sia valutata negativamente dagli Organi competenti.

Le predette osservazioni, nella loro interezza, risultano depositate agli atti del procedimento, ove sono integralmente consultabili.

Esaminate e valutate le stesse, questa autorità competente ha ritenuto che le succitate argomentazioni siano state esaurientemente esaminate nel corso del procedimento inerente

l'approvazione della variante urbanistica da parte dell'Organo Tecnico comunale; si ritiene pertanto che alle criticità riscontrate si sia fornito debito riscontro in tale iter.

Per quanto riguarda le misure preventive e mitigative sotto l'aspetto dell'impatto acustico e delle emissioni di polveri, si ritiene di aver recepito quanto sollevato su tale argomentazione, impartendo le prescrizioni di cui ai successivi punti 4), 5), 6), 7), 10) e 11) delle "Considerazioni generali".

Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 19 marzo 2019 si è svolta -in sede decisoria- la riunione della Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:

- parere unico favorevole della Provincia di Cuneo riguardante l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intero progetto proposto sviluppato su un arco temporale di anni dieci e l'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016, per anni cinque a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo, in merito al progetto di coltivazione e sistemazione ambientale nuova cava in località Prata, nel Comune di Caraglio.
 - Detto parere favorevole, è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente richiamate nei successivi punti da 1 a 38 e "Considerazioni Generali" e nel parere conclusivo di cui alla nota prot. n. 18833 del 19.03.2019 (Allegato n. 3).
- Parere igienico-sanitario favorevole con prescrizioni espresso con nota prot. ric. n. 19234 del 21.03.2019 dall'ASLCN1 (Allegato n. 4).
- Parere unico favorevole della Regione Piemonte, condizionato al rispetto delle prescrizioni contenute nella nota prot. ric. n. 19443 del 21.03.2019 e relativi allegati (Allegato n. 5), in relazione:
 - al progetto di compensazione boschiva;
 - alla variante urbanistica n. 13 al PRGC vigente;
 - alla compatibilità dell'intervento con l'"Area di ricarica degli acquiferi profondi", come delimitata nell'allegato 2 della D.D. 21.07.2016, n. 268.
- Parere favorevole del Comune di Caraglio espresso in sede di riunione da parte del Sindaco e formalizzato con nota prot. ric. n. 19241 del 21.03.2019 (Allegato n. 6).
- Parere favorevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i.,
 da parte del Comune di Caraglio, con nota prot. ric. n. 51655 del 29.06.2017, espresso dalla
 Commissione Locale del Paesaggio, con la seguente prescrizione:
 - "il cumulo provvisorio e la siepe arbustiva siano estese al perimetro della cava che fronteggia la strada provinciale garantendo una copertura uniforme a tutte le altezze. La barriera arbustiva sia integrata in modo naturale con essenze sempreverdi autoctone che garantiscano una sufficiente copertura visiva durante tutte le stagioni dell'anno".
- Parere favorevole con condizioni espresso nel corso del procedimento dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Torino con nota prot. n. 8541 del 02.02.2017 ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i.:
 - "Tutela Paesaggistica
 - (...) Questa Soprintendenza osserva che, in linea di massima, il progetto presentato non sembra comportare alterazioni significative alle componenti paesaggistiche del sito oggetto di tutela.

In considerazione della visibilità dell'area dalla strada di elevata percorrenza identificata con la SP 422 si ribadisce la necessità, peraltro già prevista negli elaborati tecnico-descrittivi, di conservare ovvero di implementare con interventi di rimboschimento le alberature esistenti in prossimità del confine del lotto verso la strada provinciale, pur attualmente costituite da vegetazione di invasione, anche al fine di conservare un corridoio ambientale.

Tutela Archeologica

Esaminata la documentazione agli atti di questa Soprintendenza, si è verificato che l'impianto in progetto non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria, né all'interno delle aree a rischio archeologico perimetrate nello strumento urbanistico vigente del Comune di Caraglio.

Preso atto che il progetto di coltivazione della nuova cava interessa aree limitrofe a quelle già oggetto di attività estrattiva; tenuto conto che, per quanto non indagata in estensione, l'area non è altrimenti nota per rinvenimenti di interesse archeologico; considerato infine che l'area non presenta elementi di rischio paleontologico come indicato nella nota trasmessa dal (...) referente per la Paleontologia della ex Soprintendenza Archeologia del Piemonte (nota prot. n. 863 del 25.01.2017) non si ha dunque motivo di ritenere che gli interventi previsti in tali aree, già parzialmente rimaneggiate, possano apportare eventuali modifiche al paesaggio antico.

Si coglie comunque l'occasione per rammentare sin da ora le specifiche responsabilità in capo alla D.L. e si rappresenta che, qualora si verificassero affioramenti antichi, anche dubbi, o emergenze di carattere paleontologico ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/04 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e si dovrà avvertire l'Ufficio scrivente affinchè quest'ultimo possa procedere ad un sopralluogo e, valutata l'entità dei rinvenimenti, prescrivere opportune misure di controllo e/o l'assistenza archeologica da affidarsi ad archeologi o paleontologi, sotto la direzione tecnico-scientifica di questa Soprintendenza, ma senza oneri per quest'ultima, al fine di evitare possibili danneggiamenti, consentire l'immediata identificazione di stratificazioni antiche, garantire la necessaria documentazione e la puntuale e pronta tutela dei rinvenimenti archeologici e/o paleontologici."

In quest'ultima riunione, in applicazione dell'art. 14-ter comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione.

Successivamente alla chiusura della riunione della Conferenza di Servizi del 19 marzo 2019 sono pervenuti i seguenti atti:

- -in riscontro ai contenuti della nota del settore regionale Copianificazione Urbanistica (nota prot. n. 7015 del 15.03.2019 nell'Allegato n. 5) è pervenuta la Deliberazione del Consiglio Comunale di Caraglio n. 9 del 29.03.2019 avente oggetto: "Variante urbanistica al vigente P.R.G.C. ai sensi della L.R. 17.11.2016 n. 23 in materia di attività estrattive. Richiedente Ditta Tomatis Giacomo. Ulteriori adempimenti" (prot. ric. n. 24740 del 10.04.2019 Allegato n. 7), che integra la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29.11.2018 di approvazione alla variante urbanistica (Allegato n. 2 del presente provvedimento);
- -l'Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., formalizzata dal Comune di Caraglio, con provvedimento n. 2 dell'08.04.2019 e pervenuto con nota prot. ric. n. 24200 dell'08.04.2019 (Allegato n. 8).

Sotto l'aspetto ambientale, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA - con nota prot. ric. n. 19021 del 20.03.2019 - dalle risultanze delle riunioni della Conferenza di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, la Conferenza stessa ha ritenuto che sussistano i presupposti per una pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni formulate nel presente provvedimento, come indicato ai successivi numeri da 1. a 38. e Considerazioni generali, contenute nell'Allegato n. 3, nonché negli Allegati n. 2, 4, 5, 7 e 8.

In particolare le misure di mitigazione adottate sono state valutate positivamente e ritenute sufficientemente efficaci a limitare gli impatti indotti sul contesto paesaggistico ambientale interferito nonché efficaci a non arrecare pregiudizio all'area residenziale limitrofa alla nuova cava in oggetto.

Ciò indicato, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, è subordinata alle seguenti prescrizioni.

- 1. I lavori siano autorizzati esclusivamente sui mappali n. 4–5–6–7–8 parte 16 parte 17 parte 21 23 26 155 218 220 228 del Foglio 32, censiti al Catasto Terreni del Comune di Caraglio, oggetto di istanza.
- 2. Siano mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo e, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Cuneo la planimetria con le monografie di ogni caposaldo e il loro posizionamento.
- 3. Il Titolare dell'autorizzazione ai sensi della I.r. 23/2016 è tenuto a:
 - effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno una volta per anno solare e deve essere trasmesso alla Provincia ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo;
 - b. presentare entro il 30 aprile la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della l.r. 23/16. Tale dichiarazione deve esser resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
 - c. corrispondere l'importo per l'Onere per il diritto di escavazione proporzionale ai metri cubi di materiale utile estratto.
- 4. Entro il 30 aprile, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare alla Provincia di Cuneo, al Comune di Caraglio, al Settore di Polizia mineraria, cave e miniere ed al Settore tecnico di Cuneo della Regione Piemonte una relazione tecnica con allegata documentazione fotografica e cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento dell'intervento autorizzato, il consuntivo delle opere di sistemazione e recupero ambientale attuate nell'anno precedente ed una previsione circa gli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo, al fine di consentire la verifica del rispetto del cronoprogramma a progetto. Devono inoltre essere specificati i volumi, le caratteristiche chimico-fisiche e la provenienza dei diversi materiali utilizzati per il completo ritombamento della fossa di scavo.
- 5. La relazione di consuntivo di cui al punto precedente, deve contenere, per le diverse aree in cui risulta articolata la cava, informazioni in merito ai movimenti terra relativi a sistemazioni morfologiche e rimodellamenti, alla ricostruzione di suoli e sottosuoli, alle semine, alle costituzioni di coltre erbacea, alle piantagioni, alle cure colturali (potature, trasemine, sostituzioni di fallanze, lotta alle infestanti); il consuntivo deve in ogni caso contenere una valutazione delle fallanze da risarcire nei dodici mesi successivi.
- 6. In relazione ai disposti del D.Lgs. 117/2008 la Ditta deve effettuare il monitoraggio annuo della consistenza dei cumuli di terreno vegetale esistenti in cava, attraverso il loro rilevamento topografico e la contestuale definizione delle cubature esistenti; l'ubicazione di tali cumuli deve essere riportata ed aggiornata sul rilievo topografico di aggiornamento annuale.
- 7. Prima dell'avvio delle operazioni di coltivazione la Ditta deve procedere alla materializzazione in sito delle aree interessate dai primi due lotti di progetto, oggetto dell'autorizzazione quinquennale ai sensi della I.r. 23/2016. Di tale operazione deve essere fornita apposita documentazione alla Provincia di Cuneo, al Comune di Caraglio, al Settore di Polizia mineraria, cave e miniere ed al Settore tecnico di Cuneo della Regione Piemonte.
- 8. L'intervento autorizzato deve essere realizzato nel rispetto dello schema illustrato nella documentazione progettuale di aggiornamento presentata dalla Ditta all'Ufficio VIA della Provincia di Cuneo in data 12/02/2019. Si precisa che l'intervento oggetto del provvedimento autorizzativo quinquennale ai sensi della I.r. 23/2016, corrisponde alla situazione di massimo scavo rappresentata nella Tavola B4 Gennaio 2019 e al conseguente completo riempimento della fossa realizzata.
- 9. La coltivazione dovrà avanzare da Ovest verso Est procedendo per strisciate successive, così come descritto in progetto al fine limitare le superfici scoperte e consentire un recupero ambientale del sito il più contestuale possibile alle operazioni di estrazione del materiale.
- 10. Sia assicurata la corretta regimazione e deflusso delle acque meteoriche presenti nell'area di cava. In particolare devono essere evitati ristagni di acqua o deflussi non adeguatamente decantati come da progetto approvato.
- 11. Lungo tutto il perimetro dello scavo deve essere realizzato e mantenuto un cordolo in terra al fine di evitare l'ingresso di acque superficiali, provenienti dalle aree limitrofe, all'interno della fossa di cava.

- 12. Per il completo ritombamento della fossa di scavo devono essere utilizzati esclusivamente i materiali indicati in progetto, nel rispetto delle relative normative di riferimento.
- 13. La posa in opera dei materiali per il completo riempimento della fossa di scavo dovrà avvenire per strati successivi, di altezza non superiore ad un metro, singolarmente compattati, previa miscelazione delle varie tipologie di materiali, aventi differenti caratteristiche fisiche, al fine di ricreare condizioni di permeabilità uniformi sull'intera area di intervento.
- 14. Non è consentito lo stoccaggio temporaneo in cumulo dei materiali di provenienza esterna alla cava, da utilizzare nelle operazioni di riempimento.
- 15. Prima dell'inizio della coltivazione mineraria deve essere realizzata tutta la siepe campestre multiplanare progettata lungo il lato Sud ed il lato Ovest del perimetro di cava, seguendo con precisione le indicazioni progettuali in merito alla scelta delle specie ed alle modalità di impianto. L'introduzione e lo sviluppo di tale elemento si richiede non solo al fine di compartimentare l'area di cantiere e consentirne un inserimento compatibile nel contesto circostante, ma anche allo scopo di incrementare la presenza di formazioni vegetali permanenti all'interno di un agro-ecosistema comunque fortemente antropizzato, salvaguardando inoltre la permanenza sul territorio di elementi vegetali residui, che possono configurarsi sia come interventi di mitigazione a verde, sia come compensazione ambientale ed ecosistemica, rispetto all'intervento estrattivo proposto.
- 16. A fronte del previsto ripristino delle colture agrarie al termine dell'intervento estrattivo, la scelta e la collocazione delle specie a portamento arboreo ed alto-arbustivo dovranno essere il più possibili tali da limitare eventuali danni alle colture dovute all'ombreggiamento. Si raccomanda in fase realizzativa e manutentiva lo scrupoloso rispetto delle seguenti indicazioni tecniche:
 - o dovranno essere particolarmente curate la lavorazione del suolo (aratura superficiale, preceduta e seguita da eventuale passaggio di erpice), la concimazione organica localizzata sulle file e nelle buche, i corretti distanziamenti tra le specie in funzione del loro diverso portamento;
 - o durante la posa a dimora degli esemplari non dovrà essere danneggiato l'apparato radicale;
 - o dovrà essere prevista una prima irrigazione di soccorso, al fine di garantire una maggior disponibilità idrica nel momento dell'attecchimento;
 - o potrà essere prevista un'eventuale pacciamatura, con il duplice effetto di riduzione della diffusione delle specie infestanti e contenimento dell'evapotraspirazione di acqua dal suolo:
 - dovranno essere valutati i possibili danni della fauna selvatica (rosure o taglio dei fusti delle giovani piante, scalzamenti delle stesse, ecc.), ed eventualmente ridotti mediante l'utilizzo di protezioni individuali;
 - o dovranno essere protratte per almeno 3 anni, successivamente all'impianto, corrette tecniche di gestione e manutentive, mediante lo scrupoloso rispetto delle tecniche colturali necessarie (controllo infestanti, potature, irrigazioni di soccorso, ecc.).

Nella realizzazione di quanto sopra prescritto si raccomanda infine, il rispetto delle distanze minime dal confine di proprietà previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

- 17. Ad integrazione delle barriera vegetale progettata, la Ditta deve provvedere alla posa di una recinzione metallica plastificata al fine di incrementare l'effetto schermante; tale struttura deve essere collocata lungo il lato esterno della siepe.
- 18. In fase di scotico i mezzi meccanici devono operare in modo da evitare il più possibile il passaggio sul terreno vegetale, causandone il costipamento; deve essere prevista una conservazione differenziata dei diversi orizzonti che si ottengono durante le operazioni di scotico, individuando siti separati, che consentano di mantenere il più possibile distinta la porzione più superficiale (top soil), da quella inferiore (sub soil), sia in fase di scavo, che di successivo accumulo temporaneo. La movimentazione del terreno vegetale deve avvenire possibilmente non in concomitanza di eventi piovosi di particolare rilievo ed intensità.
- 19. Il terreno vegetale deve essere stoccato in corrispondenza delle fasce indicate nella planimetria di progetto C3, mediante la formazione di cumuli la cui altezza massima non potrà superare i 3 m, anche nella zona prospicente le abitazioni presenti lungo il lato Sud del cantiere. In attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale, tale materiale deve essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità

- mediante la semina di specie a rapido insediamento; devono inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee. In detta fase si devono inoltre porre in essere tutti gli accorgimenti finalizzati a un miglioramento delle caratteristiche fisiche ed organiche del terreno (eventuale aggiunta tra gli strati del cumulo di materiale ammendante, quale paglia torba e concime).
- 20. Nella fase di stoccaggio temporaneo, devono essere mantenuti separati i cumuli di terreno vegetale dagli eventuali cumuli di materiale sterile, questi ultimi, non devono superare i 3 m di altezza.
- 21. I cumuli di materiale stoccato provvisoriamente in attesa del successivo riutilizzo nella fase di recupero ambientale, devono essere dotati al piede di una apposita canaletta perimetrale opportunamente raccordata con il sistema di raccolta delle acque meteoriche progettato per l'intera area di cava; deve inoltre essere prevista un'adeguata preparazione del sito di stoccaggio, mediante la predisposizione di un sistema di drenaggio alla base del cumulo.
- 22. I lavori di scotico e le operazioni di estrazione del materiale devono avvenire il più possibile in stretta successione temporale, al fine di consentire una rapida ricollocazione del terreno vegetale e limitare nel tempo la fase di stoccaggio.
- 23. Il terreno vegetale deve essere ridisteso e distribuito in modo tale da garantire la ricostituzione di un franco di coltivazione migliorato, a tale scopo si prescrive che l'orizzonte di terreno vegetale abbia una potenza uniforme sull'intero sito di 40 cm, anche mediante il reperimento di materiale di origine alloctona certificata.
- 24. In fase di ricostituzione dello strato di coltre pedologica devono essere applicate tutte le cautele necessarie ad evitare situazioni di compattazione, con conseguente problemi di asfissia radicale delle colture, (utilizzo di attrezzature leggere, rottura delle zolle) e si dovrà procedere ad adequati interventi di concimazione.
- 25. Al termine della coltivazione di ciascuna delle fasi individuate nel progetto, al fine di migliorare la resa del terreno agrario ridisteso, che può aver subito un depauperamento della fertilità in fase di stoccaggio, sulle porzioni di cava che raggiungono l'assetto definitivo, vengano immediatamente realizzate tutte le operazioni preparatorie del letto di semina, quali per esempio scarificazione e sovescio, indispensabili al successivo riutilizzo agricolo dell'area. In particolare si deve procedere alla stesa del substrato vegetale, alla corretta risagomatura, prevedendo la semina di un idoneo miscuglio erbaceo al fine di costituire una copertura polifita, con funzione di protezione temporanea del suolo, in attesa del definitivo recupero agricolo.
- 26. In fase di recupero ambientale, sulle porzioni di cava destinate ad un riutilizzo di tipo agricolo, deve essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/99, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere.
- 27. Pe quanto riguarda la fascia boscata prevista lungo il lato Nord del perimetro di cava, verso il Torrente Grana, in fase di ricostituzione del substrato, si prescrive la realizzazione di uno strato di base di materiale a granulometria più fine, allo scopo di incrementare la disponibilità di acqua per il soprassuolo, che si formerà a seguito della messa a dimora delle specie previste in progetto
- 28. In tali aree, l'impianto delle specie arboreo-arbustive deve seguire un sesto irregolare, prevedendo la distribuzione di collettivi plurispecifici, in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile.
- 29. La messa a dimora delle piantine deve avvenire in stagioni favorevoli allo sviluppo vegetativo dei postimi, quali la primavera o l'autunno.
- 30. Nelle operazioni di recupero ambientale si deve assicurare l'approvvigionamento di terra vegetale in quantità tale da essere utilizzata immediatamente, limitando al massimo i tempi di stoccaggio sul sito, al fine di contenere la possibilità di eventuale contaminazione con semi di specie alloctone invasive potenzialmente presenti nell'intorno di cava.
- 31. Devono essere rispettate le tempistiche definite nel cronoprogramma presentato al fine di garantire il completamento degli interventi di recupero ambientale dell'area di cava nei tempi previsti.

- 32. Sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile.
- 33. La coltivazione ed il recupero ambientale dell'area avvengano per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente parere.
- 34. Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.
- 35. Qualora sia accertata la mancanza od insufficienza delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, la Provincia attuerà quanto previsto dall'art. 32 della I.r. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione ed alla contestuale escussione della fideiussione presentata.
- 36. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive onde consentire alla Provincia la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
- 37. Al termine degli interventi di recupero ambientale venga inviata alla Provincia di Cuneo, al Comune di Caraglio, al Settore di Polizia mineraria, cave e miniere ed al Settore tecnico di Cuneo della Regione Piemonte una comunicazione di fine lavori, allo scopo di stabilire la data di inizio del periodo di manutenzione delle opere di recupero, la cui conclusione risulta vincolante per la liberazione della garanzia fidejussoria prestata dalla Ditta esercente.
- 38. L'inadempienza alle prescrizioni precedenti è motivo d'inizio della procedura di decadenza ex articolo 23 della L.r. 23/2016.

CONSIDERAZIONI GENERALI

- a) in merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:
 - 1) il Titolare dell'autorizzazione, almeno 8 giorni prima dell'inizio lavori è tenuto a presentare denuncia di esercizio al Comune di Caraglio e al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte ai sensi del D.P.R. 09/04/1959 n. 128, così come modificato dal D. Lgs. 25.11.1996 n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte il "Documento di Sicurezza e Salute" (DSS) di cui all'art. 6 del D. Lgs. 624/1996. In caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D. Lgs. 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettere anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio;
 - il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con cartelli ammonitori in modo tale che loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
 - 3) l'area di cava sia recintata, ove possibile, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
 - 4) durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
 - 5) tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere datate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non

- riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
- 6) per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
- 7) durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
- 8) devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
- 9) deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;
- 10) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
- 11) Considerata la presenza di un'area residenziale nei pressi della nuova cava in oggetto, una volta iniziato lo scavo, il proponente è tenuto ad effettuare una misurazione fonometrica in corrispondenza del piano superiore del recettore più esposto, finalizzato alla verifica dell'effettivo rispetto del criterio differenziale. Di tale misura dovrà essere disponibile il grafico time history del Leq rilevato, assieme alle condizioni di disturbo sotto le quali si è eseguita la misura. Gli esiti del monitoraggio dovranno essere inviati all'ARPA Dipartimentale di Cuneo ai fini della verifica di quanto indicato.
- 12) eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 152/06).

Tutto ciò premesso,

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Atteso che,

- ai fini del presente atto si è provveduto con idonea modalità al rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e 6 bis della L. n. 241/1990.

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Visti:

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 e s.m.i.;
- la L.R. 17.11.2016, n. 23 e s.m.i.;
- la L.R. 26.04.2000, n. 44 e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.;
- il D Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Viste le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 31 gennaio 2017, del 5 luglio 2017 e del 19 marzo 2019.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Vista la D.C.C. del Comune di Caraglio n. 9 del 29.03.2019 avente oggetto: "Variante urbanistica al vigente P.R.G.C. ai sensi della L.R. 17.11.2016 n. 23 in materia di attività estrattive. Richiedente Ditta Tomatis Giacomo. Ulteriori adempimenti";

Vista l'Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., formalizzata dal Comune di Caraglio, con provvedimento n. 2 dell'08.04.2019.

Considerato che, alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 19 marzo 2019, sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intervento proposto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, richiamate nei precedenti punti da 1 a 38 e nelle "Considerazioni Generali", contenute nell'Allegato n. 3, nonché di quelle di cui agli Allegati n. 2, 4, 5, 7 e 8, in premessa indicati.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DETERMINA

- 1. **DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 2. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE in merito al progetto di coltivazione e sistemazione ambientale nuova cava in località Prata, nel Comune di Caraglio, presentato da parte del legale rappresentante della TOMATIS Giacomo S.r.l., con sede legale in Caraglio, Via Bernezzo n. 82, subordinatamente al rispetto delle condizioni e prescrizioni formulate nel presente provvedimento, come indicato ai successivi numeri da 1. a 38. e Considerazioni generali, contenute nell'Allegato n. 3, nonché negli Allegati n. 2, 4, 5, 7 e 8. In particolare le misure di mitigazione adottate sono state valutate positivamente e ritenute sufficientemente efficaci a limitare gli impatti indotti sul contesto paesaggistico ambientale interferito nonché efficaci a non arrecare pregiudizio all'area residenziale limitrofa alla nuova cava in oggetto.
- 3. PER MITIGARE ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate ai punti da 1 a 38 e nelle *Considerazioni Generali* delle premesse, che si richiamano integralmente.
- **4. DI DARE ATTO** che il giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui al punto 2 è subordinato, oltre che alle prescrizioni tutte richiamate al punto 3, contenute nell'Allegato n. 3, al rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute negli Allegati n. 2, 4, 5, 7 e 8 in premessa indicati.
- **5. DI RINVIARE** il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016 e s.m.i., al relativo provvedimento di competenza della Provincia di Cuneo, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA.
- 6. **DI SUBORDINARE** il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto precedente, al rispetto di tutte le prescrizioni richiamate al punto 3, nonché di quelle contenute nel Parere tecnico conclusivo ex L.R. 23/2016 (Allegato n. 3).
- 7. DI PRENDERE ATTO della Determinazione dirigenziale n. 689/20 del 18.10.2018 del Comune di Caraglio relativo al procedimento di VAS (Allegato n. 1), della D.C.C. n. 57 del 29.11.2018 di parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica, ai sensi della L.R. 23/2016 e DPGR n. 11/R-2017 (Allegato n. 2) e della D.C.C. n. 9 del 29.03.2019 di integrazione alla precedente (Allegato n. 7);
- 8. DI RINVIARE, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 23/2016 e s.m.i., al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016 di competenza della Provincia di Cuneo, l'approvazione della variante urbanistica al vigente PRG del Comune di Caraglio;
- 9. DI DARE ATTO che, come previsto dalla Circolare della Regione Piemonte n. 4/AMB dell'8 novembre 2016, il Comune di Caraglio dovrà successivamente provvedere alla pubblicazione degli elaborati aggiornati in conformità alle vigenti disposizioni regionali in materia urbanistica;

- **10. DI CONSIDERARE ACQUISITA,** in senso favorevole, l'Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., formalizzata dal Comune di Caraglio, con provvedimento n. 2 dell'08.04.2019 (Allegato n. 8);
- 11. DI CONSIDERARE ACQUISITI, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
- **12. DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
- **13. DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. è rilasciato:
- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
- 14. DI AFFIDARE, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e DI STABILIRE di conseguenza, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo Settore VIA Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
- **15. DI CONSIDERARE ACQUISITI**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione;
- 16. DI STABILIRE che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 3., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro dieci anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
- 17. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
- **18. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
- **19. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Allegato n. 1 nota prot. ric. n. 77925 del 24.10.2018 del Comune di Caraglio con Determina n. 689/20 del 18.10.2018;
- Allegato n. 2 nota prot. ric. n. 90313 dell'11.12.2018 del Comune di Caraglio con D.C.C. n. 57 del 29.11.2018;
- Allegato n. 3 nota prot. n. 18833 del 19.03.2019 della Provincia di Cuneo;
- Allegato n. 4 nota prot. ric. n. 19234 del 21.03.2019 dell'ASLCN1;
- Allegato n. 5 nota prot. ric. n. 19443 del 21.03.2019 della Regione Piemonte;
- Allegato n. 6 nota prot. ric. n. 19241 del 21.03.2019 del Comune di Caraglio;
- Allegato n. 7 nota prot. ric. n. 24740 del 10.04.2019 del Comune di Caraglio;
- Allegato n. 8 nota prot. ric. n. 24200 dell'08.04.2019 del Comune di Caraglio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e

s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Regionale Amministrativo o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

II DIRIGENTE Dott. Alessandro RISSO